COMUNE DI PAVONE CANAVESE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'ISEE – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

(approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 30/11/2015)

Sommario

CAPO 1 - PREMESSA	3
Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Campo di applicazione	3
CAPO II - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA	4
Art. 3 - DSU, Attestazione, valori ISEE/ISE (Indicatore situazione Economica Equiva Situazione Economica)	
Art. 4 - Nucleo familiare	4
Art.5 - Indicatore della Situazione Reddituale (ISR)	5
Art. 6 - Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP)	8
Art. 7 - Scala di equivalenza	10
Art. 8 - Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria	11
Art. 9 - Prestazioni agevolate rivolte a minorenni	12
Art. 10 - ISEE corrente	13
CAPO III - PROCEDIMENTI	14
Art. 11 - Autocertificazione ISEE	14
Art. 12 - Procedimenti di stato di abbandono e di estraneità	15
Art. 13 - Validità ed aggiornamento dell'attestazione	16
Art. 14 - Accesso alle prestazioni, soglie, fasce e ulteriori criteri: rinvio	16
Art. 15 – Elenco informatico dei beneficiari	17
CAPO IV -CONTROLLI	17
Art. 16 - Controlli	17
Art. 17 – Procedimento e modalità dei controlli	18
Art. 18 – Trattamento dei dati e misure di sicurezza	19
Art. 19 - Norme finali	19

CAPO 1 - PREMESSA

Art. 1 - Oggetto

- 1. Con il presente regolamento si disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni agevolate erogate dal Comune di Pavone Canavese, nonché alle prestazioni di cui al successivo art.2.
- 2. Il presente regolamento recepisce il DPCM 159/2013, "regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)" e il Decreto attuativo emesso in data 07.11.2014, pubblicato sulla GU n. 267 del 17.11.2014, supplemento ordinario, n 87.
- 3. Il presente atto disciplina, completa ed integra ogni altra determinazione, data anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente.

Art. 2 - Campo di applicazione

- 1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano in genere alle prestazioni dell'Ente che hanno quale caratteristica primaria di accesso l'individuazione di particolari requisiti di natura economica; tali disposizioni si applicano altresì alle prestazioni educative e sociali dell'Ente non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.
- 2. Le prestazioni assoggettate all'Isee di cui al comma 1 sono individuate, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, dalla seguente elencazione, da considerarsi comunque non esaustiva:
- Riconoscimento di tariffa agevolata per i servizi scolastici (trasporto, pre e post scuola);
- Riconoscimento di tariffa agevolata per il servizio di ristorazione scolastica;
- Esenzione dal pagamento della quota di vigilanza per il servizio di ristorazione scolastica della scuola secondaria di primo grado;
- Riconoscimento di tariffa agevolata per l'iscrizione al centro estivo;
- Riconoscimento di assistenza sanitaria gratuita per i cittadini non rientranti nelle categorie già assistite dalla Regione Piemonte;
- Riconoscimento di abbonamento gratuito per l'utilizzo dei mezzi pubblici sulla conurbazione di Ivrea per i cittadini ultra sessantacinquenni;
- Riconoscimento di tariffa agevolata per il servizio di consegna pasti ad anziani e ad adulti in situazione di disagio, compreso il servizio a domicilio;
- Definizione del canone di locazione per i cittadini assegnatari di mini alloggi presso il centro anziani;
- Agevolazioni tributarie la cui applicazione è legata a norme di legge specifiche, debitamente disciplinate nei rispettivi regolamenti comunali.

CAPO II - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA

Art. 3 - DSU, Attestazione, valori ISEE/ISE (Indicatore situazione Economica Equivalente/Indicatore Situazione Economica)

- 1. Il richiedente presenta un'unica dichiarazione sostitutiva in riferimento al nucleo familiare di cui all'articolo 4, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.
- 2. L'Attestazione conseguente alla presentazione della DSU e riportante l'ISEE è resa disponibile al dichiarante e agli aventi titolo dall'INPS. La stessa può essere utilizzata per il periodo di validità da tutti i componenti il nucleo familiare ai fini ISEE.
- 3. L'INPS determina l'ISEE sulla base delle componenti autodichiarate dal dichiarante, degli elementi acquisiti dall'Agenzia delle entrate e di quelli presenti nei propri archivi amministrativi o a tal fine acquisiti.
- 4. L'ISEE è lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni educative e sociali agevolate.
- 5. L'ISEE è calcolato, con riferimento al nucleo familiare di appartenenza del richiedente, di cui all'articolo 4, come rapporto tra l'ISE e il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare.
- 6. L'ISE è la somma dell'indicatore della situazione reddituale (ISR), determinato ai sensi dell'articolo 5, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP), determinato ai sensi dell'articolo 6.

Art. 4 - Nucleo familiare

- 1. Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU, fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo.
- 2. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. A tal fine, identificata di comune accordo la residenza familiare, il coniuge con residenza anagrafica diversa è attratto, ai fini del calcolo, nel nucleo la cui residenza anagrafica coincide con quella familiare. In caso di mancato accordo, la residenza familiare è individuata nell'ultima residenza comune ovvero, in assenza di una residenza comune, nella residenza del coniuge di maggior durata. Il coniuge iscritto nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), ai sensi della legge 27 ottobre 1988, n. 470, nelle more del graduale subentro dell'ANPR, definito con DPCM 23 agosto 2013, n. 109, è attratto ai fini del calcolo nel nucleo anagrafico dell'altro coniuge.

- 3. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile, ovvero è stata conclusa convenzione di negoziazione assistita o accordo, ai sensi artt. 6 e 12 del D. L. 132/2014, conv. in L. 162/2014;
 - b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 del codice di procedura civile.
 - c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero è stata conclusa convenzione di negoziazione assistita o accordo, ai sensi artt. 6 e 12 del D. L. 132/2014, conv. in L. 162/2014;
 - e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, ai sensi dell'art. 11.
- 4. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il minore che si trovi in affidamento preadottivo fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti nella famiglia anagrafica del genitore. Il minore in affidamento temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è considerato nucleo familiare a sé stante, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare. Il minore in affidamento e collocato presso comunità è considerato nucleo familiare a sé stante.
- 5. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori. Nel caso i genitori appartengano a nuclei familiari distinti, il figlio maggiorenne, se a carico di entrambi, fa parte del nucleo familiare di uno dei genitori, da lui identificato.
- 6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ai sensi del comma 2. Il figlio minorenne fa parte del nucleo del genitore con cui conviveva prima dell'ingresso in convivenza anagrafica, fatto salvo quanto previsto al comma 4. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minorenne, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore.

Art.5 - Indicatore della Situazione Reddituale (ISR)

1. L'indicatore della situazione reddituale è determinato sulla base dei redditi e delle spese

e franchigie di cui ai commi seguenti, riferite a ciascun componente ovvero al nucleo familiare. Ai fini del calcolo dell'indicatore, il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando i redditi di cui al comma 2 al netto degli importi di cui al comma 3. Dalla somma dei redditi di cui al periodo precedente per l'insieme dei componenti sono detratte le spese o le franchigie riferite al nucleo familiare di cui al comma 4. I redditi e gli importi di cui ai commi 2 e 3 sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU. Le spese o le franchigie di cui al comma 4 sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della DSU.

- 2. Il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto sommando le seguenti componenti:
 - a) reddito complessivo ai fini IRPEF;
 - b) redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta;
 - c) ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
 - d) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
 - e) assegni per il mantenimento di figli effettivamente percepiti;
 - f) trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo di cui alla lettera a);
 - g) redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, se compatibili con la predetta disciplina, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo. A tal fine i redditi dei fabbricati si assumono rivalutando la rendita catastale del 5 per cento e i redditi dei terreni si assumono rivalutando il reddito dominicale e il reddito agrario, rispettivamente, dell'80 per cento e del 70 per cento. Nell'importo devono essere considerati i redditi relativi agli immobili all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non indicati nel reddito complessivo di cui alla lettera a), comma 1, del presente articolo, assumendo la base imponibile determinata ai sensi dell'articolo 70, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
 - h) il reddito figurativo delle attività finanziarie, determinato applicando al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, individuato secondo quanto indicato per il calcolo dell'ISP con la sola esclusione dei depositi e conti correnti bancari e postali, il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro ovvero, ove inferiore, il tasso di interesse legale vigente

- al 1° gennaio maggiorato di un punto percentuale;
- i) il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo, iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE), convertito in euro al cambio vigente al 31 dicembre dell'anno di riferimento del reddito.
- 3. All'ammontare del reddito di cui al comma 2, deve essere sottratto fino a concorrenza:
 - a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria, o nella convenzione di negoziazione assistita da avvocato di cui alla legge 162 del 10 novembre 2014. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;
 - b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;
 - c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie rendicontabili per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;
 - d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;
 - e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;
 - f) fino ad un massimo di 1.000 euro e alternativamente a quanto previsto alla lettera e), una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo di cui al comma 2, lettera a), nonché dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), pari al 20 per cento dei redditi ovvero dei trattamenti medesimi.
- 4. Dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo, come determinata ai sensi dei commi precedenti, si sottraggono, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:
 - a) nel caso il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro, incrementato di 500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo; la detrazione è alternativa a quella per i nuclei residenti in abitazione di proprietà.
 - b) nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna

di esse, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, nel limite dell'ammontare dei trattamenti di cui al comma 2, lettera f), al netto della detrazione di cui al comma 3, lettera f), di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiaria. Le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;

- c) alternativamente a quanto previsto alla lettera b), nel caso del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera;
- d) nel caso del nucleo facciano parte persone con disabilità diversamente graduata come specificato nell'allegato B:
 - persone con disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari a
 4.000 euro, incrementate a 5.500 se minorenni;
 - II. persone con disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.500 euro, incrementate a 7.500 se minorenni;
 - III. persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 7.000 euro, incrementate a 9.500 se minorenni.

Le franchigie di cui alla presente lettera possono essere alternativamente sottratte, fino a concorrenza, dal valore dell'ISE.

Art. 6 - Indicatore della Situazione Patrimoniale (ISP)

- 1. L'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare di cui ai commi 2 e 3, nonché del patrimonio mobiliare di cui al comma 4.
- 2. Il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio

immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente.

- 3. Il patrimonio immobiliare all'estero è pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero di cui al comma 15 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, riferito alla medesima data di cui al comma 2, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Dal valore così determinato di ciascun immobile, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della DSU per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.
- 4. Il patrimonio mobiliare è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:
 - a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al lordo degli interessi, al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, se superiore, il valore della consistenza media annua riferita al medesimo anno. Qualora nell'anno precedente si sia proceduto all'acquisto di componenti del patrimonio immobiliare, di cui ai commi 2 e 3, ovvero a variazioni ad incremento di altre componenti del patrimonio mobiliare, di cui al presente comma, per un ammontare superiore alla differenza tra il valore della consistenza media annua e del saldo al 31 dicembre, può essere assunto il valore del saldo contabile attivo al 31 dicembre dell'anno precedente, anche se inferiore alla consistenza media; ai soli fini di successivi controlli, nella DSU il valore della consistenza media annua va comunque indicato;
 - b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU:
 - d) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;
 - e) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU, ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente più prossimo;
 - f) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie, per le quali va assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della DSU, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo dei beni ammortizzabili, al netto dei

- relativi ammortamenti, nonché degli altri cespiti o beni patrimoniali;
- g) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU;
- h) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
- i) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata, determinato con le stesse modalità indicate per le partecipazioni azionarie.
- 5. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.
- 6. Dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale.

Art. 7 - Scala di equivalenza

1. I parametri della scala di equivalenza corrispondenti al numero di componenti il nucleo familiare, come definito ai sensi dell'articolo 4, del presente regolamento, sono i seguenti:

Numero componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46

5	2,85
---	------

- 2. Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0,35 per ogni ulteriore componente.
 - 3. Sono altresì applicate le seguenti maggiorazioni:
 - a) 0,2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0,35 in caso di quattro figli, 0,5 in caso di almeno cinque figli;
 - b) 0,2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0,3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
 - c) la maggiorazione di cui alla lettera b) si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uno dei casi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere dalla a) alla e).
- 4. Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia un componente per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.

Art. 8 - Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria

- 1. Le prestazioni socio-sanitarie, ai sensi della definizione adottata a fini ISEE, sono identificate come le:
 - a. "prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - i. di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - ii. di ospitalità alberghiera o para-alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio anche per frazioni temporali intermedie;
 - iii. atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi."
- 2. Nei casi di richiesta di prestazioni socio-sanitarie per persone maggiorenni con disabilità o non autosufficienza, si ha facoltà di dichiarare un nucleo familiare ristretto rispetto a quello ordinario, composto esclusivamente dal beneficiario delle prestazioni, dal coniuge, dai figli minorenni e dai figli maggiorenni a carico ai fini IRPEF

(a meno che non siano coniugati o abbiano figli), ferma restando la possibilità di scegliere il nucleo familiare ordinario.

- 3. Per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo si applicano le seguenti regole di calcolo:
 - a) non si applicano le detrazioni per le spese di collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale o per la retta dovuta per il ricovero;
 - si tiene conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio (salvo quest'ultimo non disponga già di autonoma DSU, della quale dovrà indicare gli estremi), sulla base della situazione economica dei figli secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 1 del DPCM 159/2013;
 - c) la componente non è calcolata nel caso siano presenti disabili nel nucleo familiare del figlio;
 - d) quando risulti provata e accertata la estraneità del figlio rispetto al genitore in termini di rapporti affettivi ed economici, secondo le modalità stabilite con l'articolo 11;
 - e) le donazioni di cespiti porzione del patrimonio immobiliare del beneficiario avvenute dopo la prima istanza di ricovero continuano ad essere valorizzate nel patrimonio del donante. Sono ugualmente valorizzate quelle effettuate nei anni precedenti la prima richiesta di ricovero, se in favore di persone tenute agli alimenti ai sensi dell'articolo 433 del codice civile.
- 4. In presenza di beni mobili o immobili (purché non adibiti ad abitazione dell'eventuale coniuge) il comune potrà procedere ad accordi con i beneficiari per attivare forme di alienazione dei beni medesimi, o per la loro locazione, o per un utilizzo ai fini sociali, fermo restando che il ricavato sia vincolato al pagamento della retta. In assenza di accordi la contribuzione comunale costituisce anticipazione di quanto dovuto dal beneficiario, con titolo, da parte dell'Ente, di rivalersi sulla futura eredità.

Art. 9 - Prestazioni agevolate rivolte a minorenni

- 1. Il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo tranne ricada una delle seguenti casistiche:
 - a) il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore ovvero
 - b) il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
 - c) sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinati al mantenimento dei figli;
 - d) sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - e) risulti provata e accertata la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
- 2. Nei casi di cui al comma 1 lettere a) e b) si tiene conto del reddito dei genitori non

conviventi, che hanno formato un nuovo nucleo familiare, integrando l'ISEE del nucleo dei figli con una componente aggiuntiva relativa alla quota parte, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente non coniugato con l'altro genitore, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2 del DPCM 159/2013.

Art. 10 - ISEE corrente

- 1. In presenza di un ISEE in corso di validità, può essere calcolato un ISEE corrente, riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, come determinata ai sensi del comma 2, e al contempo si sia verificata, per almeno uno dei componenti il nucleo familiare, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una delle seguenti variazioni della situazione lavorativa:
 - a) RISOLUZIONE: lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
 - b) MANCATO RINNOVO: lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui al presente punto per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
 - c) CESSATA ATTIVITA': lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.
- 2. L'ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale corrente, calcolato ai sensi dei commi 3 e 4, rispetto all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 5. Prima del calcolo dell'ISEE corrente, pertanto, deve essere già stata presentata una DSU e ricevuta l'attestazione con l'indicazione di un ISR, sulla quale verrà verificato il possesso dei requisiti per il calcolo e la produzione dell'ISEE corrente.
- 3. L'indicatore della situazione reddituale corrente è ottenuto aggiornando i redditi per ciascun componente il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, mediante la compilazione dell'apposito modulo sostitutivo della DSU, facendo riferimento ai seguenti redditi:
 - a) redditi da lavoro dipendente, pensione ed assimilati conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione;
 - b) redditi derivanti da attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolte sia in forma individuale che di partecipazione, individuati secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione e le spese sostenute nello stesso periodo nell'esercizio dell'attività;
 - c) altri trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, conseguiti nei dodici mesi precedenti a quello di richiesta della prestazione.
- 4. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), i redditi di cui al presente comma possono essere

ottenuti moltiplicando per 6 i redditi conseguiti nei due mesi antecedenti la presentazione della DSU.

- 5. Ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione reddituale corrente, per i componenti il nucleo familiare nelle condizioni di cui al comma 1, i redditi e i trattamenti di cui ai comma 3 e 4, sostituiscono i redditi e i trattamenti di analoga natura utilizzati per il calcolo dell'ISEE in via ordinaria.
- 6. Fermo restando l'indicatore della situazione patrimoniale e il parametro della scala di equivalenza, l'ISEE corrente è ottenuto sostituendo all'indicatore della situazione reddituale calcolato in via ordinaria il medesimo indicatore calcolato ai sensi del comma 5.
- 7. Il richiedente l'ISEE corrente, oltre al modulo sostitutivo della DSU, presenta la documentazione e certificazione attestante la variazione della condizione lavorativa, di cui al comma 1, nonché le componenti reddituali aggiornate, di cui ai comma 3 e 4.
- 8. L'ISEE corrente ha validità di due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU ai fini della successiva richiesta della erogazione delle prestazioni.
- 9. Per la validità dell'ISEE corrente si veda il successivo art. 13.
- 10. L'ISEE attualizzato, con cioè aggiornato sia ISR che ISP, potrà altresì essere richiesto dall'ente nel caso di accertata modifica delle condizioni dell'ISEE in essere.

CAPO III - PROCEDIMENTI

Art. 11 - Autocertificazione ISEE

- 1. L'ISE/ISEE rientra, in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui al DPR 445/2000, tra gli stati, i fatti e qualità per i quali l'INPS è ente certificante (Circolare INPS n° 47 del 27/03/2012).
- 2. Con l'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183 ("decertificazione" nei rapporti fra PP.AA. e privati) è imposto agli uffici il divieto di far produrre al cittadino l'attestazione ISEE nelle istanze e nella documentazione richiesta al cittadino.
- 3. Il valore ISE/ISEE e gli altri dati dell'attestazione ISEE dovranno essere autocertificati dal cittadino e controllati dagli uffici, secondo quanto stabilito nel successivo capo IV.
- 4. In caso di imminente scadenza dei termini per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata ove nelle more della disponibilità dell'attestazione ISEE i richiedenti potrebbero vedersi arrecato un pregiudizio, i componenti il nucleo familiare possono comunque presentare la richiesta accompagnata dalla ricevuta di presentazione della DSU. L'ufficio competente all'istruttoria acquisisce successivamente l'attestazione relativa all'ISEE interrogando il sistema informativo ovvero, laddove vi siano impedimenti, richiedendola al dichiarante, ancorché in copia non autenticata, nell'interesse del medesimo.

Art. 12 - Procedimenti di stato di abbandono e di estraneità

- 1. I procedimenti regolati dal presente articolo sono relativi all'attività di accertamento amministrativo delle seguenti fattispecie, da parte dei Responsabili di Servizio ai quali viene presentata richiesta di beneficio economico:
 - a) l'abbandono del coniuge di cui all'art. 4 comma 3 lettera e) ai fini della costituzione di nuclei familiari distinti per coniugi con diversa residenza;
 - b) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio di cui all'art. 8 comma 3 lettera b) per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
 - c) l'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore di cui all'art. 9 comma 1 lettera e) per le prestazioni agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi.
- 2. Per il procedimento di cui al comma 1 lettera a) il coniuge, in sede di istanza al Responsabile del Servizio interessato diretta ad accertare lo stato di abbandono dell'altro coniuge, presenta apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000, corredata da eventuale documentazione d'appoggio. Solo a seguito istruttoria e previa relazione da parte dell'Assistente sociale di riferimento, il Responsabile accerta con determina l'eventuale stato di abbandono.
- 3. Per il procedimento di cui al comma 1 lettera b) e c) il soggetto che chiede al Responsabile del Servizio interessato l'accertamento dell'estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici è tenuto a produrre idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione; a titolo esemplificativo dovranno essere dimostrate:
- situazioni anagrafiche che comprovino l'effettiva irreperibilità del coniuge o del genitore non coniugato e non convivente presso la residenza del nucleo familiare del figlio;
- la sussistenza di provvedimenti da parte delle competenti autorità di uno stato estero, prodotti con documentazione legalizzata, che attestino la situazione di separazione di fatto dei coniugi;
- l'assenza presso l'ufficio del registro di registrazione di atti e contratti nei quali i due genitori risultino parte interessata;
- l'assenza presso la Conservatoria di registrazione e della trascrizione di atti aventi ad oggetto trasferimenti immobiliari nei quali i due genitori risultino parte interessata;
- la presentazione di querela di parte ai sensi del codice penale.

Nel caso in cui il soggetto non sia in possesso della documentazione sopra indicata o di altri documenti ritenuti necessari dal Responsabile del Servizio, dovrà presentare apposita

dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art 47 del DPR 445/2000, pro

- Il Responsabile accerta con determina l'eventuale condizione di estraneità, a seguito dell'istruttoria condotta dall'assistente sociale competente anche con l'eventuale ausilio della Polizia Locale o, se del caso, di Guardia di Finanza e/o Agenzia delle Entrate.
- 4. Gli accertamenti di cui al presente articolo vengono recepiti dai CAF nella documentazione richiesta in sede di assistenza alla compilazione della DSU.

Art. 13 - Validità ed aggiornamento dell'attestazione

- 1. La DSU ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo; il cittadino può presentare, entro il periodo di validità della DSU, una nuova dichiarazione oppure l'ISEE corrente, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE del proprio nucleo familiare, per le prestazioni di cui all'art. 2 secondo quanto stabilito di seguito:
 - a) nel caso in cui il procedimento preveda un bando di accesso la nuova dichiarazione può essere presentata entro la data di scadenza del bando;
 - b) per i procedimenti che prevedano l'erogazione di contributi ripetuti su base mensile in base agli scaglioni ISEE, la nuova dichiarazione può essere sempre presentata qualora permetta l'accesso ad uno scaglione ISEE di agevolazione più conveniente;
 - c) per i procedimenti sui servizi scolastico-educativi, la dichiarazione ISEE valida al momento dell'istanza vale per l'intero anno educativo/scolastico;
 - d) per i procedimenti che prevedano l'erogazione di contributi sulla base di progetti socioassistenziali, la dichiarazione ISEE valida al momento dell'istanza vale per l'intero periodo di erogazione previsto dal progetto, e comunque non superiore a 12 mesi.
- 2. Qualora il cittadino presenti una nuova DSU al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova DSU decorrono dal data di consegna dell'attestazione all'ufficio competente.
- 3. Qualora sia il comune a richiedere una DSU aggiornata, nel caso di variazione del nucleo, gli effetti della nuova DSU decorrono dalla data di rilascio della nuova attestazione.

Art. 14 - Accesso alle prestazioni, soglie, fasce e ulteriori criteri: rinvio

1. I criteri di accesso alle prestazioni, gli ulteriori criteri di selezione dei beneficiari, le fasce di contribuzione dei servizi cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi sono definiti, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 15 - Elenco informatico dei beneficiari

- 1. Gli uffici che erogano prestazioni agevolate gestiranno un elenco informatico con i dati essenziali dei beneficiari e dei benefici assegnati.
- 2. L'elenco sarà condiviso dagli uffici di cui al comma 1 nel rispetto della riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
- 3. L'elenco dovrà consentire di riportare anche i dati essenziali dei controlli effettuati dagli uffici, in modo da procedere una sola volta al controllo di una attestazione presentata per ottenere più prestazioni agevolate.
- 4. Gli uffici che erogano prestazioni agevolate dovranno alimentare la Banca Dati delle Prestazioni Sociali Agevolate di cui al decreto direttoriale n. 8 del 10/4/2015.

CAPO IV -CONTROLLI

Art. 16 - Controlli

- 1. Le domande, i documenti allegati, le DSU e le attestazioni ISEE presentate dai richiedenti sono soggette a controllo ai sensi dell'art 11 del DPCM n.159/2013.
- 2. Ai sensi dell'art.11 comma 6 del DPCM n.159/2013, il Comune esegue tutti i controlli necessari, diversi da quelli già effettuati dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate, sulle informazioni autodichiarate dal dichiarante nella DSU e provvede ad ogni adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati.
- 3. Il Comune attiva tre tipologie di controlli:
 - controllo preventivo in merito alla composizione del nucleo familiare dichiarato: tale controllo dovrà essere effettuato in via preventiva rispetto alla prestazione richiesta, a cura del servizio ricevente e contestualmente alla presentazione dell'attestazione ISEE, e consisterà in un controllo di congruità dei dati dichiarati rispetto ai dati della famiglia anagrafica risultanti dall'Anagrafe dell'Ente;
 - controllo preventivo delle attestazione ISEE per le quali l'INPS rilevi elementi di incongruità:
 nei casi in cui il richiedente presenti un'attestazione ISEE per la quali l'INPS abbia rilevato elementi di incongruità, sarà facoltà dell'ufficio ricevente richiedere al dichiarante la presentazione della documentazione necessaria a giustificare l'incongruenza;
 - c) controllo a campione in via successiva:
 la misura dei successivi controlli a campione è definita annualmente dal Responsabile competente, che stabilisce altresì i criteri per la formazione del

campione da sottoporre a controllo, tali da assicurare imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa di controllo. I controlli a campione verranno effettuati tenendo conto del volume totale degli ISEE presentati al servizio, della rilevanza economica per l'Amministrazione Comunale e delle risorse destinabili all'attività di controllo.

Art. 17 - Procedimento e modalità dei controlli

- 1. L'attestazione ISEE che si presenta ai fini dell'erogazione delle prestazioni deve essere correttamente compilata in ogni sua parte.
- 2. I controlli avverranno:
- mediante raffronto dei dati dichiarati con quelli contenuti nelle corrispondenti banche dati cui l'Amministrazione Comunale ha accesso;
- mediante richiesta al Corpo di Polizia Municipale di verifica delle condizioni economiche e sociali complessive della famiglia;
- mediante stipula di protocolli di intesa con la Guardia di Finanza.
- 3. L'Ufficio competente a ricevere la documentazione, qualora le DSU e le istanze presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, per effetto dei controlli di cui all'art. 16 comma 3 punti a) e b) o per notizie certe comunque in possesso dell'Amministrazione comunale, dà notizia all'interessato di tale irregolarità. In questi casi richiede a chi presenta istanza per la prestazione, chiarimenti o documenti integrativi ovvero la produzione di una nuova attestazione ISEE nel caso in cui quella prodotta, ancorché in corso di validità, non risulti corrispondente ai dati reddituali, alla composizione del nucleo familiare, al patrimonio mobiliare e/o immobiliare.
- 4. In caso di attivazione del procedimento di controllo di cui all'art. 16 comma 3 punto c), viene garantito il contradditorio con l'interessato, il quale viene formalmente invitato a presentare in un termine massimo di quindici giorni dal ricevimento dell'avviso eventuali osservazioni rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e/o documentazione per fornire esaustive motivazioni.
- 5. Per l'effettuazione dei controlli, gli uffici comunali hanno facoltà di chiedere la presentazione di tutta la documentazione ritenuta necessaria, atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, che viene esaminata garantendo la tutela della riservatezza dei dati personali.
- 6. La comunicazione di invito al contraddittorio vale altresì quale comunicazione ai sensi dell'art10 bis della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni.

7. Il Responsabile successivamente ai controlli di cui all'art. 16 provvederà a dare evidenza dell'esito dei controlli in forma aggregata, numerica, anonima, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 35 del Dlgs 33/2013.

8.In caso di dichiarazioni irregolari il Comune non eroga la prestazione agevolata e, nel caso in cui l'irregolarità fosse rilevata ad erogazione già avvenuta, recupera l'importo totale del beneficio erogato. In tal caso il Comune controllerà le dichiarazioni presentate dal soggetto in questione fino ad un massimo di cinque anni precedenti la rilevazione, procedendo al recupero delle somme se indebitamente ricevute.

Art. 18 - Trattamento dei dati e misure di sicurezza

1. Ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dal richiedente saranno raccolti dal Comune per il solo scopo di istruire le istanze prodotte. In particolare saranno rispettate le disposizioni di cui agli artt. 20 e 22 della citata Legge; l'interessato gode dei diritti di ci all'art. 7 della citata Legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati errati e incompleti.

Art. 19 - Norme finali

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione e abroga ogni norma comunale ad esso in contrasto.
- 2. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica il DPCM 159/2013 e il DPR 28.12.2000, n. 445 e s.m. e i., fatto salvo quanto previsto da specifiche leggi.
- 3. Le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento.